

**N. R.G. 12889/2021**



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 12889/2021

Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.6.2023, decorso il termine per note difensive accordato alle parti;

nel procedimento promosso da

**CONSERF SRLS**, con il patrocinio dell'avv.to L.Riccio, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto presso il difensore avv.to Riccio.

Ricorrente

contro

**INTESA SANPAOLO SPA**, con il patrocinio dell'avv.to D.Iodice, elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri n. 36, presso il difensore avv.to Iodice.

Convenuto

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Conserf Srls, in qualità di rappresentante sostanziale di ██████████ Ernesto, promuoveva ricorso con le forme dell'art. 702 bis e segg. c.p.c. convenendo in giudizio Intesa Sanpaolo Spa.

██████████ Ernesto aveva concluso con Eurofiditalia Spa un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in data 27.2.2006, estinto anticipatamente il 31.5.2010.

Il contratto era affetto da usurarietà perché il TEG era superiore al tasso soglia di usura previsto per il trimestre di stipula; ciò era la conseguenza della mancata inclusione dei costi delle polizze credit protection insurance.

Parte ricorrente era quindi titolare del diritto di vedersi restituire tutti i costi, interessi e spese sostenute per la conclusione del contratto, con la sola eccezione delle tasse ed imposte.

L'ammontare delle somme richiesta in ripetizione, sulla scorta della consulenza di parte prodotta, era quindi pari a €. 6.204,83, di cui chiedeva la condanna.



alcuna correzione, condurrebbe ad un risultato non omogeneo e asimmetrico, che ridonda in danno della banca.

La prospettazione è certamente suggestiva, ma qualora si adottasse tale indirizzo si giungerebbe, come osservato, a disapplicare la norma penale in favore di un principio che a rigore non trova alcuna base normativa; a ciò si aggiunga che il calcolo del tasso soglia è frutto di una maggiorazione in termini percentuali del TEGM, che quindi consente a chi eroga il finanziamento di valutare, nel calcolare il costo complessivo dell'operazione, tutti gli oneri connessi, compresi quelli per oneri assicurativi obbligatori, accertando a monte il rispetto o meno del tasso soglia, circostanza che quindi rileva ed incide sulla simmetria tra dati a confronto.

**6.** Il ricorso deve quindi essere accolto e alla luce della previsione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. la convenuta deve essere condannata alla ripetizione della complessiva somma di €. 6.204,83, differenza tra quanto pagato per interessi e commissioni, detratte le spese già restituite, il tutto maggiorato dei soli interessi legali, calcolati a norma dell'art. 1284 IV c.c. e con decorrenza dalla domanda in giudizio.

Non può invece essere liquidata la rivalutazione monetaria; non si tratta di debito di valore, ma di valuta, rispetto a cui, circa il maggior danno ex art. 1224 c.c., occorrono ulteriori allegazioni che la parte non ha fornito.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.

La liquidazione tiene conto dell'ammontare della somma oggetto della condanna, con applicazione dello scaglione di valore da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 e liquidazione solo delle prime due fasi del giudizio e di quella decisoria, secondo i valori medi.

L'ammontare degli onorari, secondo gli adeguamenti di cui al DM 147/2022, è quindi pari a €. 3.397,00, oltre oneri di legge.

Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

Non può invece essere trovata accoglienza la domanda di condanna al rimborso delle spese di consulenza di parte, rispetto a cui la ricorrente si è limitata ad allegare la parcella e non la prova del relativo pagamento.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando

Contrariis reiectis

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Intesa Sanpaolo Spa a corrispondere a Conserf SRLS, in qualità di rappresentante di ██████████ Ernesto, la complessiva somma di €. 6.204,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.



Dichiara tenuta e condanna Intesa Sanpaolo Spa alla rifusione a favore di Conserf SRLS, in qualità di rappresentante di ██████████ Ernesto, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, € 118,50 per esborsi, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali, a favore del procuratore antistatario.

Pone in via definitiva le spese della CTU a carico di parte convenuta.

CosTorino, 18.9.2023

Il Giudice  
dott. Maria Luciana Dughetti

